



SENT. 55/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica nella persona del

Giudice

Adriana Del Pozzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 21839 del registro di Segreteria, proposto

da L. C., nato *Omissis* il *Omissis*, rappresentato e difeso, unitamente e disgiun-

tamente dagli avvocati Edoardo Truppa (avv.edoardotruppa@pec.giuffre.it),

Francesca Truppa (francescatruppa9@pec.it), e Caterina Truppa (avv.caterina-

truppa@pec.it), presso il cui studio è elettivamente domiciliato

contro

l'I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, rappresentato e difeso

dall'avv. Lilia Bonicioli (avv.lilia.bonicioli@postacert.inps.gov.it) ed elettiva-

mente domiciliato presso la Direzione regionale in Genova.

Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 19 giugno 2026, l'avv. Edoardo Truppa per

la parte ricorrente e l'avv. Bonicioli per l'istituto resistente ed all'esito della

camera di consiglio in pari data.

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 6 febbraio 2026, il sig. C. espone di essere stato arruolato nell'Arma dei Carabinieri in data 19 ottobre 1984, di essere stato posto in quiescenza a domanda in data 31 dicembre 2017 e di percepire pensione ordinaria diretta di vecchiaia. Egli espone, altresì, di aver lavorato, con contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze di Aspiag Service S.r.l. dal 1° febbraio 2018 al 16 marzo 2024. Il medesimo riferisce che al compimento del quinquennio dalla data di assunzione, in data 7 settembre 2023, ha richiesto alla Direzione I.N.P.S. della Spezia la parte aggiuntiva di pensione, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 610 del 1952; istanza rimasta senza riscontro, nonostante il sollecito del 12 febbraio 2024 e la diffida ad adempiere dell'8 ottobre 2025. Il sig. C. conclude, pertanto, per l'accertamento del proprio diritto alla quota aggiuntiva della pensione in godimento con ogni conseguenziale provvedimento, adeguamento e incremento previsto per legge. Vinte le spese e competenze del giudizio.

L'I.N.P.S. si è costituito con memoria del 9 giugno 2026, con cui deduce l'infondatezza del ricorso, in quanto l'art. 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610 disciplinerebbe la spettanza di una "parte aggiuntiva di pensione" esclusivamente nel caso di soggetti già pensionati che abbiano continuato o ripreso servizio con iscrizione o reinscrizione ad uno degli Istituti di previdenza contemplati dalla medesima legge, sempre che non si siano avvalsi della facoltà di ricongiunzione dei servizi. La disposizione riguarderebbe dunque i trattamenti di quiescenza facenti capo alle casse e gestioni riconducibili agli Istituti di previdenza storicamente diversi dal trattamento pensionistico dei dipendenti statali e non introdurrebbe un meccanismo generale di incremento, applicabile

indistintamente ad ogni pensione pubblica. A parere della difesa, la “quota aggiuntiva” prevista dall’art. 26 costituirebbe non già un beneficio premiale generalizzato per qualsiasi attività lavorativa successiva al pensionamento, bensì un peculiare meccanismo di valorizzazione del servizio reso con continuazione di iscrizione o reinscrizione nell’ambito delle gestioni considerate dalla norma, in alternativa alla ricongiunzione. Ne deriverebbe che il successivo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di un datore privato, pur se produttivo di contribuzione utile ai fini propri dell’assicurazione generale obbligatoria o delle gestioni di appartenenza, non varrebbe a trasformare la pensione del ricorrente, a carico della Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS), in trattamento suscettibile di maggiorazione ai sensi dell’art. 26 della legge n. 610/1952. L’I.N.P.S. osserva, peraltro, che l’ordinamento dell’assicurazione generale obbligatoria contempla, per i contributi versati dopo il pensionamento, il diverso istituto del supplemento di pensione, disciplinato dall’art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, quale incremento del trattamento già in godimento nelle gestioni che lo prevedono soggiungendo che per i titolari di pensione principale a carico di fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO la contribuzione versata nell’AGO, ove non sufficiente a una pensione autonoma, può rilevare ai fini della distinta pensione supplementare. L’Istituto conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso.

All’udienza odierna, la difesa del ricorrente ha contestato le deduzioni avversarie ritenendo che il giudice possa riqualificare la domanda erroneamente introdotta, insistendo nelle conclusioni già rassegnate. La difesa dell’ente ha evidenziato che la domanda presentata in via amministrativa dal pensionato ha ad

	oggetto la quota aggiuntiva di pensione prevista dall'art. 26 cit., con conse-	
	guente inammissibilità ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. della do-	
	manda che fosse giudizialmente riqualificata, insistendo come in atti.	
	Invitato a prendere posizione alla luce delle deduzioni della controparte, il di-	
	fensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, con l'as-	
	senso del sig. C., espressamente sollecitato a pronunciarsi sul punto dal giu-	
	dice. La difesa avversaria ha accettato la rinuncia.	
	Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, dando lettura	
	del dispositivo in aula.	
	Il giudizio deve dichiararsi estinto, ai sensi dell'art. 110, c.g.c. e 306 c.p.c.,	
	stanti la dichiarazione di rinuncia agli atti effettuata dal difensore, assentita	
	dalla parte ricorrente, personalmente comparsa in udienza, e l'accettazione del	
	difensore della parte resistente, la quale non ha comunque interesse alla prose-	
	cuzione. Ai sensi dell'art. 310, quarto comma, c.p.c, le spese rimangono a ca-	
	rico delle parti che le hanno anticipate. In questi termini se ne può pronunciare	
	l'integrale compensazione.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composi-	
	zione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio	
	relativo al ricorso proposto e dispone l'integrale compensazione delle spese di	
	lite.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19 giugno 2026.	
	IL GIUDICE	
	(Adriana Del Pozzo)	
	4	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]